Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 80 del 21 marzo 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 marzo 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 17

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. **1.**

Piano sanitario provinciale 1983-1985.

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. **2.**

Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale.

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1984, n. **3.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali: 19 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche, 4 giugno 1973, n. 12 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 61 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche, 20 novembre 1978, n. 66 e successive modifiche, 27 dicembre 1979, n. 22 e successive modifiche.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1.

Piano sanitario provinciale 1983-1985.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 24 gennaio 1984)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Approvazione del piano

(1) È approvato il piano sanitario provinciale per il triennio 1983-1985, costituito dalla presente legge e dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute nell'allegato n. 1.

(2) Il piano è formulato nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche e integrazioni, nonché del programma di sviluppo provinciale e in ottemperanza all'art. 22 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 2

Obiettivi del piano

(1) Il piano sanitario provinciale si prefigge di potenziare e coordinare, nel pieno rispetto della dignita e della libertà della persona umana e delle caratteristiche etnico-linguistiche dei cittadini residenti nel territorio provinciale, i servizi e le attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, agevolando la partecipazione dei cittadini stessi alla gestione dei medesimi, ed avvalendosi degli interventi sia pubblici che privati nel settore sanitario.

(2) Nel triennio considerato dovranno potenziarsi in particolare gli interventi di prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro e svilupparsi i servizi per la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica.

(3) Deve essere garantito il principio della libera scelta da parte del cittadino del medico curante, degli ospedali pubblici e degli istituti convenzionati nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

(4) Avuto riguardo all'attuale consistenza e ubicazione, nel territorio provinciale, dei presidi sanitari gestiti dalle unità sanitarie locali e dalla Provincia, e al fine di contenere il disagio dell'utenza e di assicurare il coordinato intervento dei presidi gestiti dai predetti enti e da quelli convenzionati alla data del 31 dicembre 1982, continuano a trovare applicazione, limitatamente al triennio 1983-1985, le disposizioni delle leggi provinciali 14 aprile 1982, n. 13, e 14 aprile 1982, n. 14, e fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 6.

Art. 3

Politiche prioritarie

(1) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, sono stabilite le seguenti politiche prioritarie:

1) attivazione del distretto di base;
2) potenziamento della rete poliambulatoriale;
3) riqualificazione dell'attività ospedaliera, razionalizzazione della stessa anche attraverso un migliore utilizzo dei posti-letto;
4) potenziamento dei servizi per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e per la veterinaria;
5) realizzazione dei progetti-obiettivo:

   a) tutela della salute della madre e del bambino in età di sviluppo;
   b) tutela della salute delle persone anziane;
   c) riabilitazione dei portatori di handicaps;

d) tutela della salute sul posto di lavoro;
e) tutela della salute nelle località periferiche e marginali;
f) tutela della salute mentale;

6) attuazione delle azioni finalizzate al risparmio e rigido controllo della spesa;
7) attivazione del sistema informativo sanitario;
8) promozione di un equilibrato apporto degli operatori e delle istituzioni sanitarie private.

Art. 4

Poteri di indirizzo, coordinamento e verifica della Giunta provinciale

(1) L'art. 21 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è abrogato.

(2) La Giunta provinciale, al fine di assicurare la necessaria omogeneità nella gestione dei servizi e nell'espletamento delle funzioni delegate alle unità sanitarie locali, e tenuto conto delle diversità territoriali e ambientali dei bacini di rispettiva competenza, emana direttive vincolanti per i comitati di gestione delle stesse per quanto concerne termini, tempi e modalità per l'attuazione o ristrutturazione dei servizi e delle attività dei medesimi, secondo i criteri di programmazione contenuti nell'allegato n. 1.

(3) La Provincia dispone ispezioni al fine della verifica e dell'accertamento sullo stato di applicazione dei programmi e delle direttive, del funzionamento dei presidi e servizi, nonché sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari.

(4) La Giunta provinciale verifica, anche sulla scorta delle relazioni di ciascuna unità sanitaria locale di cui all'art. 61, punto 1), della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, per ciascun obiettivo di piano lo stato di attuazione del piano stesso.

(5) I risultati della verifica costituiscono parte integrante della relazione sanitaria annuale che la Provincia predispone ai sensi dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5

Assistenza sanitaria in Austria

(1) Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Giunta provinciale individua i seguenti servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in Austria, per i quali è autorizzata alla stipula di convenzioni con i competenti organi austriaci ai sensi del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197:

1) «Land Tirol» per la clinica universitaria di Innsbruck per tutti gli interventi diagnostici o terapeutici in casi clinici che per il loro alto contenuto scientifico-tecnologico e/o per la complessità degli interventi richiedono l'intervento di una struttura universitaria;
2) «Allgemeine Unfallversicherungsanstalt» con sede a Vienna per i propri centri specializzati, per le cure riabilitative in conseguenza di infortuni e traumi, nonché insulti cerebro-vascolari e malattie neurologiche inabilitanti;
3) ospedale «Stiftung Maria Ebene» con sede a Frastranz per la riabilitazione di deviati sociali.

(2) Le modalità di accesso alle strutture di cui al comma precedente vengono regolamentate con provvedimento della Giunta provinciale.

Art. 6

Assistenza sanitaria in forma indiretta

(1) Avuto riguardo all'attuale consistenza e dislocazione dei presidi sanitari pubblici e privati, nonché alle prestazioni che possono essere assicurate in forma diretta, per il triennio 1983-1985 continuano a trovare applicazione le disposizioni della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13, sull'assistenza sanitaria specialistica in forma indiretta e dell'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

Art. 7

Centri di degenza

(1) Le infermerie esistenti a Bressanone, Castelrotto, Malles e Sarentino e quelle di cui all'art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, potranno essere mantenute come centri di degenza per ammalati temporaneamente o stabilmente non autosufficienti, come previsto al punto 2.8. dell'allegato n. 1 alla presente legge.

(2) Alle condizioni di cui al punto 2.8. dell'allegato n. 1 alla presente legge possono essere istituiti nuovi centri di degenza di cui al comma precedente, anche tramite istituzioni di assistenza e beneficenza.

(3) A tal fine le unità sanitarie locali sono autorizzate a convenzionarsi con gli enti e/o istituzioni di

assistenza e beneficenza che gestiscono tali infermerie e/o centri di degenza, in base ad uno schema-tipo predisposto dalla Giunta provinciale, in applicazione dei criteri contenuti nell'allegato n. 1 della presente legge.

Art. 8

Subdelega di funzioni

(1) La Provincia esercita le funzioni delegate di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante subdelega ai comuni.

(2) La qualità e la quantità di approvvigionamento dei vaccini, nonché il piano delle vaccinazioni sono di regola stabiliti annualmente con provvedimento della Giunta provinciale.

Art. 9

Trasferimento di funzioni

(1) Sono messi a disposizione dell'unità sanitaria locale Centro-Sud le strutture dell'istituto provinciale di Stadio e il centro tumori che operano quali presidi multizonali per l'espletamento dei compiti di cui all'allegato n. 1 della presente legge.

(2) Sono altresì messi a disposizione delle unità sanitarie locali i dispensari del centro antitubercolare siti nei rispettivi ambiti territoriali. Per il triennio di riferimento del presente piano, il personale medico del dispensario antitubercolare di Bolzano assicura la presenza medica nei dispensari situati nelle unità sanitarie locali Est ed Ovest. Il responsabile di detto dispensario coordina l'attività dei dispensari dislocati nelle altre unità sanitarie locali anche tramite direttive da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.

(3) Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente lettera:

«r) l'esercizio della vigilanza tecnico-sanitaria».

Art. 10

Piante organiche
delle unità sanitarie locali

(1) Le unità sanitarie locali, in sede di prima applicazione del presente piano e in osservanza di appositi criteri stabiliti dalla Giunta provinciale entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente piano, definiscono le piante organiche dei servizi e presidi secondo le previsioni di piano.

(2) L'attivazione dei posti vacanti previsti in organico è limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche allegate al bilancio di previsione, con l'indicazione della specifica copertura finanziaria.

(3) I provvedimenti di modifica delle piante organiche o di copertura di posti non ricompresi nelle tabelle di cui al precedente comma, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta provinciale.

(4) I dipendenti addetti a servizi e presidi che saranno oggetto di disattivazione o di trasformazione sono destinati ad altri servizi o presidi, di regola nell'ambito della stessa unità sanitaria locale, conservando lo stato giuridico ed economico e con la salvaguardia delle qualifiche professionali.

Art. 11

Volontariato

(1) Le unità sanitarie locali sono delegate a stipulare, su richiesta della Giunta provinciale e sulla base di schemi-tipo predisposti dalla Provincia, apposite convenzioni con associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario provinciale in funzione dei seguenti compiti:

a) raccolta del sangue umano;
b) trasporto e accompagnamento degli infermi;
c) assistenza infermieristica domiciliare;
d) assistenza in centri di terapia per drogati ed alcoolisti;

nonché con gli enti di cui all'art. 31 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

(1) Alle spese per l'attuazione della presente legge si provvede con le quote assegnate annualmente dallo Stato alla Provincia sul fondo sanitario nazionale ai sensi degli artt. 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(2) Al finanziamento delle spese destinate ai servizi gestiti direttamente dalla Provincia, ovvero destinate ai servizi attribuiti alle unità sanitarie locali, si

provvede con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 35 e 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, tenuto anche conto delle indicazioni della legge finanziaria annuale e del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.

Art. 13

Consiglio provinciale di sanità

(1) L'art. 2 della legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Al Consiglio di sanità, quale organo consultivo dell'Amministrazione provinciale, compete:

a) esprimere parere sul piano sanitario provinciale e sue modifiche e integrazioni;
b) esprimere parere, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale o dell'Assessore provinciale competente in materia;
c) proporre lo studio di problemi attinenti all'igiene e sanità di interesse provinciale;
d) esprimere parere in tutti quei casi nei quali ne sia fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento.»

(2) L'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio provinciale di sanità è composto:

1) dall'Assessore provinciale alla sanità, che lo presiede;
2) dai presidenti delle unità sanitarie locali;
3) da un rappresentante dell'Ordine dei medici;
4) da un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
5) da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
6) da un rappresentante degli Ordini dei biologi o dei chimici;
7) da un rappresentante dei collegi delle professioni sanitarie non mediche;
8) da un esperto amministrativo del servizio sanitario provinciale, designato dalla Giunta provinciale;
9) dal direttore dell'ufficio programmazione sanitaria e coordinamento;
10) dal dirigente del servizio provinciale veterinario;
11) da un medico igienista, designato dall'Assessore competente;
12) da un rappresentante dei medici di medicina generale convenzionati ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
13) da un rappresentante dei medici ospedalieri, designato dalla Giunta provinciale su proposta delle unità sanitarie locali;
14) da un rappresentante dei datori di lavoro;
15) da quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle associazioni sindacali provinciali più rappresentative.»

(3) I componenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e 15 sono scelti da una terna di nominativi fornita dai rispettivi organismi rappresentativi provinciali.

(4) I componenti del Consiglio provinciale di sanità sono nominati dalla Giunta provinciale e permangono in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.

(5) Il Consiglio provinciale di sanità elegge nel suo seno un vicepresidente.

(6) La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale è risultata dall'ultimo censimento della popolazione.

(7) Funge da segretario un impiegato addetto alla ripartizione VIII.

Art. 14

Notifiche di iscrizione e cancellazione degli assistibili

(1) Ai fini del controllo della popolazione assistibile dal servizio sanitario provinciale e degli elenchi degli assistiti non residenti, nonché per altri fini statistici, epidemiologici e programmatici, tutti i datori di lavoro notificano alla Provincia autonoma di Bolzano gli inizi, le sospensioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro. I relativi dati vengono trasmessi alle unità sanitarie locali.

Art. 15

Funzioni e strutture organizzative provinciali nel settore sanitario

(1) Per lo svolgimento delle funzioni riservate alla Provincia sono istituiti, nell'ambito della ripartizione VIII, i seguenti uffici provinciali:

174.: Ufficio economia sanitaria;
175.: Ufficio sistema informativo sanitario;
176.: Ufficio personale del servizio sanitario.

(2) In conformità a quanto disposto nel precedente comma, la tabella A allegata alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è modificata e integrata come risulta dall'allegato n. 2 della presente legge.

(3) E modificata la denominazione dei seguenti uffici, previsti nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11:

143.: Ufficio formazione e aggiornamento del personale sanitario:

144.: Ufficio programmazione sanitaria e coordinamento.

I compiti degli uffici sopraelencati, previsti nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato n. 3 della presente legge.

(4) Il servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica, previsto nell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è denominato n. 177: «Ufficio igiene pubblica e medicina preventiva, sociale e sportiva» e collocato nella ripartizione VIII. I compiti di questo ufficio sono elencati nell'allegato n. 4 alla presente legge.

(5) Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è istituito, nell'ambito della ripartizione VIII, l'ufficio n. 178: «Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica», i cui compiti sono elencati nell'allegato n. 4 alla presente legge.

(6) Ai dirigenti di uffici ai quali spetta il trattamento economico di cui all'art. 52 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, non spettano le indennità di cui agli artt. 45 e 47 della citata legge provinciale.

(7) L'indennità di dirigenza non spetta ai direttori d'ufficio iscritti nel ruolo unico provinciale del personale sanitario con qualifica di primo dirigente, dirigente superiore o generale e qualifiche equiparate.

(8) Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i servizi provinciali di cui ai punti 1, 5 e 6 del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. La data di soppressione e stabilita dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.

(9) Resta ferma la soppressione dell'ufficio del medico provinciale dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni del servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica.

(10) Delle funzioni già attribuite agli uffici e servizi di cui ai precedenti primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma rimangono riservate alla Provincia quelle incluse fra i compiti elencati negli allegati n. 2, 3 e 4 della presente legge.

(11) Le funzioni e i compiti già attribuiti dalle norme statali, regionali e provinciali all'ufficio del medico provinciale o al medico provinciale stesso vengono espletati rispettivamente dagli organi, dalle strutture, dagli uffici e dai servizi preposti per la realizzazione della tutela della salute di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, con rispetto delle competenze come disciplinate dalle norme della presente legge.

(12) I direttori degli uffici provinciali di cui ai precedenti primo, terzo, quarto e quinto comma, in sede di prima applicazione della presente legge, sono nominati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 108, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.

(13) La Giunta provinciale può incaricare, su proposta dell'Assessore competente, un direttore d'ufficio nominato all'interno del settore sanitario con il coordinamento di due o più uffici in detto settore. Al coordinatore sono demandate anche le competenze previste dall'art. 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni.

Norme Transitorie

Art. 16

Trasferimento dell'esercizio delle funzioni

(1) La Giunta provinciale, con lo stesso provvedimento, di cui all'ottavo comma del precedente art. 15, provvede a:

a) trasferire alle unità sanitarie locali l'esercizio delle ulteriori funzioni delegate con la presente legge;

b) assegnare alle unità sanitarie locali il personale addetto alle mansioni relative alle funzioni di cui alla precedente lettera a);

c) adottare le disposizioni relative all'assegnazione in uso dei beni mobili e immobili ai sensi della vigente normativa.

Art. 17

Personale

(1) Con la data di soppressione dei servizi di cui all'ottavo comma dell'art. 15 è ridotta la pianta organica del personale utilizzato per i servizi di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981. n. 1. predisposto secondo le modalità previste dalla legge 26 aprile 1982. n. 12. per la parte dei posti corrispondente al personale assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi della lettera b) del precedente art. 16 e conseguentemente si provvederà ad aumentare di pari numero le piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

(2) Il personale iscritto nel ruolo unico nominativo del personale del servizio sanitario provinciale utilizzato dalla Provincia per i servizi di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. e che non sia assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi del precedente comma. è assegnato con provvedimento della Giunta provinciale agli uffici di cui al precedente art. 15.

(3) Il personale di cui al precedente comma sarà inquadrato nei ruoli dei dipendenti provinciali con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge provinciale. fatta salva la facoltà di conservare l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario provinciale.

(4) Con effetto dalla data di soppressione dei servizi di cui all'ottavo comma dell'art. 15 e fino all'inquadramento ai sensi del precedente comma. la Provincia provvede all'amministrazione del personale di cui al comma precedente in conformità alla normativa vigente.

(5) Il ruolo speciale istituito con legge provinciale 6 agosto 1963. n. 8. e successive modifiche e integrazioni. è soppresso. Il personale viene iscritto con deliberazione della Giunta provinciale nel ruolo unico nominativo del personale del servizio sanitario provinciale e assegnato all'unità sanitaria locale Centro-Sud. I posti del soppresso ruolo saranno portati in aumento alla pianta organica della competente unità sanitaria locale.

(6) Per l'espletamento delle proprie funzioni ai sensi della presente legge, la Provincia può avvalersi di personale delle unità sanitarie locali tramite comandi disposti con provvedimenti della Giunta provinciale.

Art. 18

Abrogazione di norme

(1) Sono abrogate:
a) la legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59 (norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori degli enti ospedalieri);
b) la legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21 (istituzione e riparto del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera);
c) il terzo comma dell'art. 18 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 19

Periodo formativo per medici di base

(1) A partire dall'1 gennaio 1985 i medici di medicina generale vengono iscritti negli elenchi delle zone carenti dopo aver sostenuto un periodo formativo di tre anni, dei quali due anni e mezzo presso una struttura ospedaliera e sei mesi quale assistente o sostituto di un medico di base del distretto.

(2) Da tale obbligo sono esonerati i medici con cinque anni di servizio di ruolo presso una struttura ospedaliera.

Art. 20

Norme integrative

(1) Per garantire una migliore distribuzione sul territorio delle prestazioni sanitarie di base, i comuni sono autorizzati a mettere a disposizione dei locali idonei ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, anche nelle proprie frazioni.

Art. 21

Controllo sulle deliberazioni delle unità sanitarie locali

(1) Il controllo sulle deliberazioni delle unità sanitarie locali viene eseguito ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

(2) In attuazione di quanto disposto dal comma precedente le unità sanitarie locali trasmettono le deliberazioni all'ufficio provinciale n. 144: Programmazione sanitaria e coordinamento, il quale provvede ad inviare entro 24 ore copia delle medesime all'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia.

(3) L'Ufficio provinciale n. 144: Programmazione sanitaria e coordinamento, effettua i controlli di merito e di legittimità e, con riferimento all'esame della sola legittimità, ne propone le conclusioni all'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia per il necessario esame da parte della Giunta provinciale.

Art. 22

Norme integrative

(1) Il quinto comma dell'art. 5 della legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, è sostituito dal seguente: «In ogni modo i contributi di cui al secondo comma del presente articolo non potranno superare l'85% delle spese preventivate da ogni consultorio e riconosciute dalla Giunta provinciale per l'anno di riferimento. Per i consultori di nuova istituzione i contributi non potranno superare l'80% delle spese previste per il primo anno di attività e riconosciute ammissibili dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di cui all'art. 9.»

* * *

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 gennaio 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(Omissis)

(1138)

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2.

Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 7 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

(1) La presente legge ha il fine di istituire il servizio provinciale di medicina del lavoro, il servizio di igiene e sicurezza ambientale, di coordinare le relative attività fra loro e con quelle dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica, nonché con le attività dell'ispettorato provinciale del lavoro, in applicazione a quanto disposto dall'art. 6, primo comma, n. 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO I

Tutela sanitaria nei luoghi di lavoro

Art. 2

Funzioni in materia di medicina del lavoro esercitate dalla Provincia

(1) Il n. 3 del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

«3) Servizio provinciale medicina del lavoro.

Il servizio esercita le seguenti funzioni:

a) coordinamento ed elaborazione delle direttive in materia di prevenzione sanitaria dei fattori di rischio legati ad attività lavorativa;

b) definizione dei protocolli di indagini sanitarie da eseguire nelle singole attività produttive in base alla conoscenza dei fattori di rischio;

c) indicazione delle procedure sanitarie di intervento per garantire l'omogeneità, confrontabilità e standardizzazione dei dati;

d) promozione e coordinamento, in stretta collaborazione con gli operatori delle unità sanitarie locali, delle attività di ricerca e degli interventi sanitari preventivi, ispettivi e di controllo sulle condizioni di salute dei lavoratori, ivi compresi gli addetti ai lavori in miniera, i fanciulli e gli adolescenti;

e) elaborazione epidemiologica dei dati per individuare danni e rischi con utilizzo anche a scopo di educazione sanitaria;

f) verifica dei parametri tecnici ed igienici di riferimento introdotti nella normativa regolamentare e proposizione di eventuali rielaborazioni;

g) esercizio di ogni altra funzione in materia di medicina del lavoro già esercitata dall'ispettorato del lavoro e dall'ENPI, a norma delle vigenti disposizioni di legge, compresa la tutela delle lavoratrici madri e la vigilanza sui controlli sanitari dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

In presenza di problemi di particolare complessità e rischio, a scopi di ricerca e per realizzare indagini modello, possono anche essere organizzate ed eseguite direttamente a livello provinciale indagini sanitarie, in collaborazione con le unità sanitarie locali interessate. In caso di diffusione sul territorio di inquinanti legati ad attività lavorativa, deve essere fornita la necessaria informazione e consulenza ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica interessati, per i controlli sanitari sulla popolazione. L'esecuzione a fini sanitari di analisi e rilevamenti di competenza fisica e chimica anche su materiali biologici è garantita dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio."

Art. 3

Attuazione degli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori

(1) Il compito di organizzare, in accordo con l'ufficio provinciale medicina del lavoro, di cui al successivo art. 19, gli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori spetta ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, di cui all'art. 11 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(2) A questo scopo l'ufficio provinciale medicina del lavoro tiene l'elenco dei medici di base di ogni unità sanitaria locale che collaborano con i servizi di igiene e sanità pubblica per l'esecuzione dei controlli sanitari mirati, secondo protocolli e modalità omogenee.

(3) Le prestazioni che non vengono fornite direttamente dalle strutture precedentemente indicate, sono erogate dalle strutture e dal personale del servizio sanitario provinciale e da altri presidi pubblici della provincia. In particolare:

a) le prestazioni sanitarie specialistiche di supporto sono garantite anche mediante forme di accesso privilegiato ai presidi ambulatoriali e ospedalieri previa intesa con i responsabili dei presidi stessi;

b) le analisi chimico-cliniche e biotossicologiche sono svolte di norma dal laboratorio provinciale che sorveglia anche la corretta esecuzione e l'affidabilità delle analisi eseguite in altri laboratori. Vanno concordate con l'ufficio provinciale medicina del lavoro le metodiche analitiche da organizzare e le modalità di effettuazione delle stesse.

(4) Per particolari prestazioni specialistiche e problemi complessi è possibile il ricorso, anche in funzione di consulenza, ad enti e istituti di ricerca situati fuori provincia, con la possibilità di stipulare eventuali convenzioni.

Art. 4

Istanza di effettuazione dei controlli sanitari periodici obbligatori

(1) Gli accertamenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, vengono eseguiti od organizzati dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e dall'ufficio

provinciale medicina del lavoro, qualora rientrino nei piani di lavoro e nelle priorità programmate.

(2) In ogni caso, tuttavia, tali accertamenti devono essere correlati allo stato igienico-sanitario dell'ambiente.

Art. 5

Modalità di effettuazione degli interventi di prevenzione sanitaria

(1) L'attività di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro va programmata da parte dell'ufficio provinciale medicina del lavoro per comparto produttivo e secondo priorità dedotte da mappe e griglie di rischio. I programmi generali vanno poi sottoposti al comitato di cui al successivo art. 12.

(2) Le indagini devono essere eseguite e registrate con metodiche standardizzate, tali da rendere possibile l'elaborazione epidemiologica dei dati.

(3) I controlli sanitari devono essere mirati sulla base della conoscenza dei rischi ambientali e il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze dei gruppi omogenei di lavoratori; i dati individuali devono essere comunicati ai singoli e i risultati dell'elaborazione epidemiologica e delle analisi ambientali, disposte comunque ai sensi delle leggi provinciali vigenti, vanno comunicati a livello di luoghi di lavoro e di ambienti di residenza alle parti interessate.

(4) I risultati dell'elaborazione epidemiologica che fossero tali da far presumere la modifica della situazione ambientale, vanno sottoposti all'esame della prima sezione, di cui all'art. 10.

(5) Situazioni anormali che venissero riscontrate durante le visite nelle attrezzature tecniche, strutturali, impiantistiche, presenti nei luoghi di lavoro, devono essere segnalate agli uffici competenti.

Art. 6

Strumenti informativi

(1) Gli operatori dell'ufficio provinciale medicina del lavoro, quelli dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e gli altri che con questi collaborano, si avvalgono di appositi mezzi di registrazione delle notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.

(2) In particolare chi esegue i controlli sanitari deve garantire la compilazione di una scheda personale di rischio con informazioni sui fattori di nocività e sulla patologia, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore e un altro è conservato e aggiornato dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali. Detta scheda dovrà formare parte integrante dei libretti sanitari individuali del servizio sanitario provinciale.

(3) All'ufficio provinciale di medicina del lavoro i dati affluiscono poi in forma aggregata su altri supporti informativi.

(4) Per lo svolgimento dei loro compiti l'ufficio provinciale medicina del lavoro e i servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali hanno il diritto di ottenere le informazioni e i dati esistenti negli uffici e presidi dei comuni e della Provincia, in particolare i dati anagrafici, ospedalieri, quelli del sistema informativo sanitario provinciale, quelli degli uffici provinciali per la tutela dell'ambiente e quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

(5) Le aziende hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio provinciale medicina del lavoro e ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 7

Aspetti di medicina legale

(1) Gli interventi effettuati per la tutela della salute nei luoghi di lavoro hanno rilevanza anche ai fini medico-legali. In particolare:

a) le conoscenze acquisite sulle condizioni ambientali e di lavoro e sugli eventuali fattori di rischio, devono essere valutate di concerto con i servizi competenti per la medicina legale, anche ai fini delle assunzioni obbligatorie degli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche;

b) le conoscenze sui rischi ambientali e i referti sanitari individuali possono essere utilizzati dall'INAIL per realizzare le finalità medico-le-

gali proprie dell'istituto stesso, secondo modalità da regolare eventualmente con convenzione.

Art. 8

Prestazioni tariffarie

(1) La Giunta provinciale, su proposta del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui al successivo art. 12. provvede ad istituire appositi tariffari per gli interventi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

(2) Per le visite periodiche contemplate dal precedente art. 4 si richiama quanto previsto dall'art. 33 del D.P.R. 11 marzo 1956, n. 303.

(3) Gli interventi aventi carattere di ricerca, al di là della normale attività di sorveglianza, sono a carico della Provincia.

TITOLO II

Igiene e sicurezza ambientale

Art. 9

Funzioni in materia di igiene e sicurezza ambientale esercitate dalla Provincia

(1) Il n. 4 del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, viene sostituito dal seguente:

"4) Igiene e sicurezza ambientale.
L'igiene e la sicurezza ambientale comprendono l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche;

b) provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, e successive modifiche;

c) tutela del suolo da inquinamenti e disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche;

d) tutela delle acque da inquinamento e disciplina degli scarichi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche;

e) prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ogni altra funzione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, già esercitata dall'ispettorato del lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro e sulla tutela sociale del lavoro;

f) attività già esercitate dai disciolti ENPI e ANCC, di cui alle vigenti disposizioni di legge, trasferite alla Provincia di Bolzano, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro;

g) controllo sulla produzione, commercio e impiego di gas tossici.

Le funzioni di supporto e presidio delle relative attività sono garantite dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio."

Art. 10

Sezioni provinciali per l'igiene ambientale

(1) Presso l'Amministrazione provinciale sono costituite le seguenti sezioni per l'igiene ambientale:

I Sezione: inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, inquinamento prodotto da rumore, controllo sui gas tossici.

(2) Tale sezione è composta:

a) dal direttore, in qualità di presidente, e da un funzionario tecnico. designato dall'Assessore competente, dell'Ufficio n. 82 e dal direttore dell'Ufficio n. 180. di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

b) da un medico dell'ufficio provinciale medicina del lavoro n. 179, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

c) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 145, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

d) dall'ispettore provinciale del servizio antincendi o da un suo rappresentante dallo stesso delegato.

(3) Alle riunioni della prima sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

(4) Per tutti i membri della sezione deve essere nominato un supplente chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(5) Alle riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati o i loro delegati.

(6) La prima sezione esercita anche le funzioni della commissione, di cui all'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modifiche, con l'intervento con voto del questore della Provincia o di un suo rappresentante.

(7) *II Sezione*: inquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti liquidi.

(8) Tale sezione è composta:

a) dal direttore, in qualità di presidente, e da un funzionario tecnico, designato dall'Assessore competente, dell'Ufficio n. 83, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11

b) da un medico esperto in igiene e sanità pubblica designato dall'Assessore provinciale alla sanità;

c) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;

d) dal direttore dell'Ufficio n. 147 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981 n. 11

e) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 88, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981 n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.

(9) Alle riunioni della seconda sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

(10) Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.

(11) *III Sezione*: inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi.

(12) Tale sezione è composta:

a) dal direttore, in qualità di presidente, e da un funzionario tecnico, designato dall'Assessore provinciale competente, dell'Ufficio n. 84, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

b) da un medico competente in igiene e sanità pubblica, nominato dall'Assessore provinciale alla sanità;

c) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;

d) dal direttore dell'Ufficio n. 146, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981 n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.

(13) Alle riunioni della terza sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1 lett. a), dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

(14) Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.

(15) Alle riunioni delle tre sezioni possono partecipare, in accordo col presidente e su proposta dei direttori degli Uffici, i funzionari del laboratorio provinciale e dell'ufficio provinciale medicina del lavoro.

TITOLO III
Organi di coordinamento

Art. 11
Nomina del coordinatore

(1) In attesa del riordinamento dei servizi, al fine di garantire il coordinamento delle attività degli uffici, di cui ai n. 82, 83, 84, 179, 180 e 169 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, la Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell'ambiente, attribuisce, con delibera, ad uno dei direttori degli Uffici sopra richiamati le funzioni di coordinatore.

(2) Nella stessa delibera vengono definiti i relativi compiti e le modalità di coordinamento.

Art. 12

Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

(1) Presso l'Amministrazione provinciale è costituito il comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(2) Esso è composto:

a) dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell'ambiente, con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;

b) da quattro funzionari tecnici in rappresentanza degli Uffici, di cui ai n. 82, 83, 84 e 180 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981 n.11, designati dall'Assessore competente in materia di tutela ambientale;

c) da un medico del lavoro in rappresentanza dell'Ufficio, di cui al n. 179 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore competente in materia di sanità;

d) da un medico esperto in igiene e sanità pubblica, designato dall'Assessore provinciale competente in materia di sanità;

e) da un rappresentante per ogni servizio delle unità sanitarie locali, di cui al n. 1 lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981 n. 1, designati dalle unità sanitarie locali stesse;

f) dai funzionari tecnici in rappresentanza degli Uffici, di cui ai n. 145, 146 e 147 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981 n. 11, del laboratorio provinciale, designati dall'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente;

g) da un medico in rappresentanza del laboratorio provinciale, designato dall'Assessore competente in materia di sanità.

(3) Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.

(4) Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(5) Il comitato può avvalersi per l'esame di determinati problemi, dell'opera di esperti e sentire i rappresentanti di enti e categorie interessati.

(6) Alle riunioni del comitato, in caso di trattazione di ricorsi, sono invitati a partecipare con voto i sindaci ed i presidenti delle unità sanitarie locali o i loro delegati, territorialmente interessati.

(7) Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

(8) I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano saranno sostituiti.

(9) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come è rappresentata in Consiglio provinciale.

(10) Per il funzionamento del comitato si applica la legge provinciale 6 agosto 1969. n. 6, e successive modifiche.

Art. 13

Compiti del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro

(1) Il comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro:

a) svolge le attività affidate dalle leggi provinciali nelle materie di cui ai precedenti artt. 2 e 9;

b) esprime, su richiesta delle unità sanitarie locali, dei comuni interessati, della consulta, di cui al successivo art. 14, e degli Assessori competenti alla sanità e alla tutela dell'ambiente, qualsiasi parere nelle materie di cui ai precedenti artt. 2 e 9;

c) esamina le proposte di cui alla lett. f) del primo comma del precedente art. 2, trasmettendole con parere motivato agli uffici interessati per la definitiva approvazione da sottoporre alla Giunta provinciale in vista della loro adozione nelle norme regolamentari o proposte legislative;

d) approva annualmente i programmi di attività da svolgersi da parte degli uffici e degli organi preposti, allo scopo di accertare la congruità degli interventi nei diversi settori delle materie di competenza, da disporsi sulla base delle disposizioni delle vigenti leggi o, in loro mancanza, sulla base delle relazioni degli uffici competenti;

e) approva annualmente i risultati dell'attuazione dei programmi di cui alla precedente lett. d);

f) decide in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nei casi non disciplinati diversamente dalle leggi provinciali in vigore, ovvero secondo le attribuzioni allo stesso affidate dalle leggi provinciali.

Art. 14

Consulta provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro

(1) Al fine di agevolare l'informazione e la partecipazione delle parti sociali nelle materie di cui ai precedenti artt. 2 e 9, viene costituita presso l'Amministrazione provinciale la consulta per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(2) Essa è composta:

a) dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell'ambiente con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;

b) da due funzionari rispettivamente dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente e dell'Assessorato alla sanità, designati dall'Assessore competente;

c) da un rappresentante delle associazioni provinciali degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentative;

d) da un rappresentante dell'associazione degli industriali;

e) da un rappresentante dell'associazione degli artigiani;

f) da un rappresentante dell'associazione dei commercianti;

g) da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

h) dai presidenti delle unità sanitarie locali.

(3) Alle riunioni possono partecipare, con compito di relatore, funzionari tecnici degli uffici interessati.

(4) Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.

(5) Per tutti i membri della consulta, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(6) Alla nomina della consulta si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

(7) I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano, saranno sostituiti.

(8) La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentata nel Consiglio provinciale.

(9) Per il funzionamento della consulta si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

(10) La consulta:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle materie di cui ai precedenti artt. 2 e 9;

b) esamina annualmente i programmi di cui alla lett. d) del precedente articolo 13, prima che vengano sottoposti all'approvazione del comitato provinciale di cui al precedente art. 12;

c) esamina i risultati dell'attuazione dei programmi, di cui alla precedente lett. b) del presente comma, prima che vengano sottoposti all'esame del comitato provinciale di cui al precedente art. 12.

TITOLO IV

Inquadramento del personale ex ENPI ed ANCC nei ruoli provinciali

Art. 15

(1) Il personale già dipendente dell'ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) e dell'ANCC (Associazione Nazionale Controllo Combustione), in servizio alla data del 1° luglio 1982, presso le sedi locali degli enti medesimi è inquadrato, previo consenso, dalla data suddetta nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei relativi ruoli provinciali, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

(2) Per l'espletamento delle funzioni già svolte dall'ENPI e dall'ANCC, le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli, compresi negli lenchi "A" e "B" della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come di seguito indicato:

ruolo speciale dei servizi tecnici:
- n. 1 posto nella VIII qualifica funzionale;
- n. 1 posto nella VII qualifica funzionale;
- n. 6 posti nella VI qualifica funzionale;

ruolo amministrativo:
- n. 1 posto nella IV qualifica funzionale;
- n. 1 posto nella II qualifica funzionale.

Art. 16

(1) Il personale della I qualifica professionale – settore tecnico – con incarico di coordinamento, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo speciale dei servizi tecnici, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo maturata o comunque riconosciuta utile ai fini della progressione in carriera presso l'amministrazione di provenienza, dedotti anni 6, mesi 5 e giorni 29.

(2) Il personale della II qualifica professionale è inquadrato nella VI qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo speciale dei servizi tecnici, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

(3) Il personale rivestente la qualifica di operatore tecnico è inquadrato nella IV qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo amministrativo, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

(4) Il personale rivestente la qualifica di agente tecnico è inquadrato nella II qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo amministrativo, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

Art. 17

(1) Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato un trattamento economico tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e con aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nel ruolo di provenienza all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali provinciali, esclusa qualsiasi indennità.

(2) Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti biennali convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

(3) Per quanto non disposto dal presente articolo nei confronti del personale contemplato dall'articolo medesimo, trovano applicazione relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico le disposizioni previste per il personale provinciale.

Art. 18

(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) Al personale di cui al precedente comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima e all'amministrazione di provenienza alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi delle vigenti norme in materia. Al personale predetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 19

Istituzione dell'ufficio provinciale medicina del lavoro

(1) Per l'esercizio delle funzioni previste all'art. 2 della presente legge è istituito il nuovo ufficio provinciale medicina del lavoro.

(2) L'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato nel seguente modo:

"Ripartizione VIII – n. 179:
Ufficio medicina del lavoro:
- definizione dei protocolli e metodi per indagini sanitarie mirate a rischi da lavoro;
- promozione e coordinamento delle indagini sanitarie;
- elaborazione epidemiologica dei dati;
- verifica dei parametri tecnici e igienici nei luoghi di lavoro;
- vigilanza sulle condizioni sanitarie dei lavoratori."

(3) Con l'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio ispettorato del lavoro, di cui alla legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, cessa di svolgere la propria attività in materia di medicina del lavoro.

(4) Per lo svolgimento dei compiti propri dell'ufficio, può essere comandato alla Provincia personale medico e paramedico iscritto nei ruoli nominativi del personale sanitario.

(5) L'ufficio medicina del lavoro è parificato, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medico e paramedico, ad un servizio delle unità sanitarie locali, di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(6) Il fabbisogno e le qualifiche del personale necessario, in relazione ai compiti dell'ufficio, vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale.

Art. 20

Istituzione dell'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro

(1) Per l'esercizio delle funzioni, di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 9 della presente legge, è istituito l'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

(2) L'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato come segue:

"Ripartizione V – n. 180:

Ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro:
- vigilanza sulle applicazioni di tutte le leggi in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro già esercitata dall'ispettorato provinciale del lavoro;
- attività già esercitate dai disciolti ENPI e ANCC, di cui alle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina sul lavoro."

(3) Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio ispettorato del lavoro di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, cessa di svolgere la propria attività nel campo della prevenzione infortuni, igiene ambientale e sicurezza sul lavoro.

(4) L'integrazione all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, è sostituita dalla seguente:

"XVI) Ripartizione VIII – Assistenza, previdenza e sanità – Ufficio 169 – denominato ispettorato del lavoro. L'ispettorato del lavoro effettua la vigilanza sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di tutela sociale del lavoro e di previdenza sociale ovunque è prestato lavoro retributivo, con le accezioni stabilite dalle leggi."

(5) La terza alinea della specifica sui compiti dell'Ufficio 82, Ripartizione V: "inquinamenti dell'aria in ambienti chiusi comprendente ogni attività diretta a garantire un'idonea qualità dell'aria negli ambienti di lavoro", di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene sostituita dalla seguente: "salvaguardia dell'igiene negli ambienti di lavoro"

Art. 21

Norma transitoria

(1) Per il personale contemplato nell'art. 3 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, che non abbia richiesto di transitare nei ruoli provinciali, il termine per la presentazione delle domande è riaperto per un periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) L'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei rispettivi ruoli provinciali avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

(3) Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, il primo comma dell'art. 6 della stessa è sostituito dal seguente:

"Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato uno stipendio mediante l'attribuzione di classi e scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito all'atto del passaggio alla Provincia."

Art. 22

Disposizioni finanziarie

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, valutati in lire un milione relativamente al funzionamento del comitato e della consulta di cui agli artt. 12 e 14, ed in lire 50 milioni relativamente alle spese per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 15, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al cap. 12125 e al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, che presentano disponibilità occorrente.

(2) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985, valutati rispettivamente in lire 2 milioni e il lire 100 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti annualmente ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione, che trovano riscontro nelle previsioni di spesa riportate alla sezione 1, settore 2. del bilancio pluriennale 1983-85 della Provincia.

(3) Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le disponibilità dei futuri bilanci annuali e pluriennali della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 gennaio 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1984, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali: 19 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche, 4 giugno 1973, n. 12 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 61 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche, 20 novembre 1978, n. 66 e successive modifiche, 27 dicembre 1979, n. 22 e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 7 febbraio 1984)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, concernente: "Costituzione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali"

Art. 1

(1) Nel primo comma dell'art. 1 della legge sono stralciate le parole "e disciplinano la lotta all'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, dell'acqua, del suolo e all'inquinamento prodotto da rumore, la tutela delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi" e sono sostituite le parole "nonché la protezione della flora e della fauna" con le parole "nonché la flora e la fauna".

(2) Nel secondo comma dell'art. 1 della legge sono stralciate le parole "e delle sue sezioni".

Art. 2

(1) L'art. 2 della legge è sostituito dal seguente:

"(1) Presso l'Amministrazione provinciale è costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. Esso è composto:

1) dall'Assessore provinciale cui sono affidate le materie inerenti alla tutela dell'ambiente, in qualità di presidente;
2) dal capo della ripartizione V, in qualità di vicepresidente;
3) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale all'agricoltura e foreste, esperto in scienze agrarie e forestali, designato dall'Assessore competente;
4) da un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento territoriale, designato dall'Assessore provinciale competente;
5) e 6) da due funzionari tecnici, in rappresentanza degli uffici n. 79 e 88, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designati dall'Assessore provinciale competente;
7) da un esperto in materia di biologia;
8) da un esperto in materia di flora;
9) da un esperto in materia di fauna.

(2) Partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo un rappresentante del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V dell'Amministrazione provinciale.

(3) Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Assessorato per la tutela dell'ambiente.

(4) Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, nonché per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(5) Il comitato può avvalersi, per l'esame di determinati problemi, dell'opera di tecnici ed esperti e sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate.

(6) Alle riunioni del comitato sono invitati a partecipare con voto consultivo i sindaci, o i loro delegati, dei comuni territorialmente interessati."

Art. 3

(1) L'art. 3 della legge è abrogato.

Art. 4

(1) Nel titolo, nel primo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge sono stralciate le parole "e delle sezioni"

(2) Nel penultimo comma dell'art. 4 della legge sono sostituite le parole "e le sezioni sono legalmente costituite" con le parole "è legalmente costituito"

Art. 5

(1) L'art. 5 della legge è modificato come segue:

1) nel titolo sono stralciate le parole "e delle sezioni";

2) nel primo comma sono stralciate le parole "e le sue sezioni" e:

nella lett. a) è sostituita la parola "effettuano" con la parola "effettua" e sono sostituite le parole "alla protezione ecologica" con le parole "alle materie di competenza";

nella lett. b) è sostituita la parola "esprimono" con la parola "esprime" e sono sostituite le parole da "l'inquinamento atmosferico" fino alle parole "nonché la protezione della flora e della fauna" con le parole "le materie di competenza";

nella lett. c) è sostituita la parola "svolgono" con la parola "svolge" e sono stralciate le parole "in materia di tutela delle risorse naturali"

TITOLO II

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche

Art. 6

(1) In ogni articolo della legge le parole "comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro"

Art. 7

(1) In ogni articolo della legge le parole "I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale"

Art. 8

(1) In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "Ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica"

Art. 9

(1) In ogni articolo della legge alle parole "Laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole "Sezione aria e rumori"

Art. 10

(1) Nel primo comma dell'art. 5 della legge la lett. b) è sostituita dalla seguente:

"b) distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 è ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso"

Art. 11

(1) Al quinto comma dell'art. 11 della legge, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli adempimenti di cui all'art. 27, copia degli atti deve essere trasmessa al medico del lavoro membro della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale"

Art. 12

(1) L'ultimo comma dell'art. 12 della legge è sostituito dal seguente:

"L'Assessore provinciale competente, sentito il parere della I Sezione per l'igiene e la si-

curezza ambientale, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni, stabilisce di volta in volta l'obbligo di installare strumenti rilevatori-registratori del funzionamento degli impianti di abbattimento."

Art. 13

(1) Nel primo comma dell'art. 14 della legge le parole "viene effettuata dai comuni e dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia" sono sostituite dalle parole "viene effettuata dai comuni, dalle unità sanitarie locali e dall'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica"

(2) Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge è aggiunto il seguente comma.

"In particolare le unità sanitarie locali provvedono:

a) all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, dei programmi per gli accertamenti periodici delle emissioni inquinanti, da sottoporre all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro:
b) al controllo del corretto impiego dei depuratori o di altri dispositivi installati per contenere le emissioni inquinanti:
c) all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni, rilasciate in materia di emissioni inquinanti dal sindaco, in conformità al parere espresso ai sensi di legge:
d) all'esecuzione di semplici analisi chimiche e fisiche, secondo direttive e metodiche predisposte dal laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori."

(3) Nel secondo comma dell'art. 14 della legge, le parole "Il sindaco o, rispettivamente, l'ufficio provinciale per la tutela delle risorse naturali, deve richiedere alla I Sezione di cui all'art 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di procedere all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni dello stabilimento stesso" sono sostituite dalle parole "Il sindaco, i presidenti delle unità sanitarie locali o l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica devono richiedere all'Assessore provinciale competente, che si esprime su conforme parere della I Sezione per la tutela e la sicurezza ambientale, gli interventi da operare ed i provvedimenti da assumere. L'Assessore provinciale, su richiesta dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, ad integrazione degli elaborati da sottoporre al parere della I Sezione può disporre che il laboratorio chimico provinciale proceda all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni dello stabilimento stesso."

(4) Il penultimo e ultimo comma dell'art. 14 della legge sono sostituiti dai seguenti:

"L'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica deve segnalare al sindaco, al dirigente del servizio di cui al n. 1 lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981 n. 1 al servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica e al laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.
Compete analogamente al sindaco e al dirigente del servizio di cui al n. 1 lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 l'obbligo di analoga segnalazione per le trasgressioni direttamente accertate

Art. 14

(1) Nel quarto comma dell'art 16 della legge le parole "della competente autorità sanitaria dei comuni e dell'ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata e dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica"

(2) Dopo il quarto comma dell'art. 16 della legge è inserito il seguente comma:

"Le unità sanitarie locali provvedono all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, dei programmi per gli accertamenti periodici della qualità dell'aria in ambiente aperto da sottoporre all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Le unità sanitarie locali, inoltre coadiuvano il laboratorio chimico, Sezione aria

e rumori, nello svolgimento del servizio di accertamento delle immissioni, procedendo a prelievi a medio e lungo termine ed al controllo periodico, nonché alle piccole manutenzioni della strumentazione installata nelle stazioni fisse di rilevamento della qualità dell'aria. Dette attività vengono disposte dall'Assessore provinciale competente, sulla base di indicazioni del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori.

(3) Il quinto comma dell'art. 16 della legge è sostituito dal seguente:

Il direttore del laboratorio chimico, sezione aria e rumori, deve segnalare al sindaco del comune, al presidente dell'unità sanitaria locale, al servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica ed all'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica i dati relativi alle immissioni rilevate, secondo tempi, modalità e caratteristiche da prescriversi nel regolamento di esecuzione.

Art. 15

(1) Il penultimo e ultimo comma dell'art. 17 della legge sono abrogati.

Art. 16

(1) La lett. i) dell'art. 19 della legge è sostituita dalla seguente:

i) chiunque avvii nuove attività produttive o apra al transito gallerie stradali o autostradali di nuova costruzione, senza aver preventivamente ottenuto, ai sensi del precedente art. 11, l'autorizzazione all'esercizio sugli impianti per l'abbattimento delle emissioni e sugli impianti di aerazione delle gallerie, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000".

(2) Dopo la lett. i) dell'art. 19 della legge è inserita la seguente lettera:

"i/bis) chiunque non ottemperi alle prescrizioni poste dagli organi competenti, ai sensi del precedente art. 14, relativamente alla presentazione e realizzazione dei progetti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nonché alle prescrizioni poste in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o a seguito di controllo degli impianti di abbattimento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000."

Art. 17

(1) Al quarto comma dell'art. 27 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Copia degli atti viene inviata, a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale all'ufficio medicina del lavoro."

Art. 18

(1) Il primo e il secondo comma dell'art. 29 della legge sono sostituiti dai seguenti:

"La vigilanza per l'applicazione delle norme citate nel presente titolo è effettuata dai comuni, dalle unità sanitarie locali, dall'ufficio medicina del lavoro e dall'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, che possono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori.
Le unità sanitarie locali provvedono all'esecuzione di semplici analisi chimiche e fisiche, secondo direttive e metodiche predisposte dal laboratorio chimico, Sezione aria e rumori.
Le unità sanitarie locali provvedono all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, con l'ufficio medicina del lavoro e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, di programmi per gli accertamenti periodici della qualità dell'aria negli ambienti chiusi di lavoro, da sottoporsi all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
In ogni caso i comuni, le unità sanitarie locali, l'ufficio medicina del lavoro e l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, per l'accertamento della qualità dell'aria nei locali di lavoro e della composizione delle sostanze impiegate nelle lavorazioni."

(2) Il penultimo e ultimo comma dell'art. 29 della legge sono sostituiti dai seguenti:

"L'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica deve segnalare al sindaco, al dirigente del servizio, di cui al n. 1 della lett. A dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, all'ufficio medicina del lavoro e al laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecu-

zione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire i controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.
Compete analogamente al sindaco, al dirigente del servizio, di cui al n. 1, lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e all'ufficio medicina del lavoro, l'obbligo di analoga segnalazione per le trasgressioni direttamente accertate."

Art. 19

(1) La lett. i) dell'art. 30 della legge è sostituito dalla seguente:

"i) chiunque inizi un'attività lavorativa in un edificio o locale, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione all'uso di cui al precedente art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000".

(2) Dopo la lett. i) dell'art. 30 della legge è aggiunta la seguente lett. h):

"h) chiunque non ottemperi alle prescrizioni poste, ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28, dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso di edifici e locali utilizzati per lavorazioni o a seguito di controlli negli stessi effettuati, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000".

Art. 20

(1) Nel primo comma dell'art. 32 della legge, alla lett. d), le parole "l'ispettorato del lavoro" sono stralciate, mentre le parole "i funzionari dell'ufficio provinciale risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale" sono sostituite dalle parole "i funzionari dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, dell'ufficio prevenzione infortuni, dell'ufficio medicina del lavoro, del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, e gli incaricati comunali e delle unità sanitarie locali".

TITOLO III

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61

Art. 21

(1) In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali della Provincia" sono sostituite dalle parole "Ufficio per la tutela del suolo".

Art. 22

(1) In ogni articolo della legge le parole "al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro" e le parole "terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "terza sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

(2) In ogni articolo della legge aggiungere, inoltre, alle parole "laboratorio chimico" le parole "Sezione suolo e alimentari".

Art. 23

(1) Nell'art. 7, primo comma della legge, dopo le parole "in appositi spazi a cura dei comuni" sono aggiunte le parole "ovvero di imprese private a ciò espressamente autorizzate, secondo le procedure di cui al successivo art. 10".

(2) Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 della legge sono abrogati.

Art. 24

(1) Il settimo comma dell'art. 8 della legge è sostituito dal seguente:

"I rifiuti che si formano negli ospedali e nei locali di cura e prevenzione, pubblici o privati, che per qualunque motivo possano essere contaminati da agenti infettivi o patogeni, devono essere raccolti separatamente ed inceneriti in appositi impianti, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione di ambienti e persone."

Art. 25

(1) Al primo comma dell'art. 14 della legge, dopo le parole "è affidato ai comuni", aggiungere le parole "alle unità sanitarie locali".

(2) Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge aggiungere il seguente comma:

"Le unità sanitarie locali provvedono al prelievo di campioni del suolo nei settori di territorio ove sono presenti i rifiuti di qualsiasi tipo e alle ispezioni sugli impianti di trattamento o di trasformazione dei rifiuti stessi o delle discariche controllate, secondo metodologie e direttive predisposte dal laboratorio chimico, Sezione suolo e alimentari, riferendone all'ufficio per la tutela del suolo."

Art. 26

(1) Al primo comma dell'art. 22 della legge, dopo le parole "gli incaricati comunali" aggiungere le parole "gli incaricati delle unità sanitarie locali".

TITOLO IV

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63

Art. 27

(1) In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "Ufficio tutela delle acque".

Art. 28

(1) In ogni articolo della legge le parole "al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro".

Art. 29

(1) In ogni articolo della legge le parole "II Sezione di cui alla legge provinciale, 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale"

Art. 30

(1) In ogni articolo della legge alle parole "laboratorio chimico" sono aggiunte le parole "Sezione acqua".

Art. 31

(1) L'art. 1 della legge è sostituito dal seguente:

"Sono soggetti alle disposizioni della presente legge, ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti:

a) gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo;
b) le acque destinate all'uso potabile, sia pubbliche che private, nonché l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto;
c) il controllo delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici;
d) il deposito di sostanze liquide potenzialmente inquinanti."

Art. 32

(1) L'art. 2 della legge è sostituito dal seguente:

"*Tutela delle acque destinate ad uso potabile*

(1) Quando risulti necessario, ai fini di garantire l'approvvigionamento pubblico idrico potabile, sono sottoposti a particolare vincolo di tutela:

a) le sorgenti d'acqua;
b) i corsi d'acqua superficiali;
c) i bacini di superficie naturali e artificiali;
d) le acque di sottosuolo.

(2) Nel vincolo vengono indicate le relative zone di rispetto entro le quali non sono ammessi gli insediamenti e le particolari prescrizioni di protezione, con modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.

(3) Le relative proposte, da disporsi secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, elaborate a cura dell'ufficio provinciale tutela delle acque o dai titolari o richiedenti le concessioni di utilizzo, comunque istruite a cura dell'ufficio, vengono trasmesse a cura dell'Assessore provinciale competente rispettivamente:

a) ai comuni territorialmente interessati, i quali provvedono alla loro affissione all'albo pretorio per la durata di 30 giorni. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria comunale. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione il sindaco trasmette le osservazioni presentate con il parere e le proposte della giunta comunale all'ufficio provinciale tutela delle acque;
b) alle associazioni più rappresentative provinciali di agricoltori e coltivatori diretti che dovranno trasmettere il relativo parere entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte.

(4) Le proposte e le osservazioni di cui al comma precedente vengono sottoposte al parere della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale.

(5) Scaduti i termini, senza che siano pervenute le proposte e le osservazioni ai sensi delle precedenti lett. a) e b), la II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale provvede in merito, prescindendo dalle proposte e osservazioni stesse.

(6) Il vincolo di tutela viene determinato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Il decreto viene trasmesso al comune interessato per essere affisso per la durata di 30 giorni all'albo pretorio.

(7) Al fine di prevenire inquinamenti dell'acqua destinata all'uso potabile, l'installazione e l'esercizio di nuovi acquedotti, l'ammodernamento e ampliamento di quelli esistenti, nonché, per quanto possibile, l'esercizio di questi ultimi deve avvenire rispettando le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto che vengono definite nel regolamento di esecuzione.

(8) I progetti relativi ad acquedotti devono essere preventivamente approvati dall'Assessore provinciale competente.

(9) A tal fine, rispettivamente i comuni, quando trattasi di acquedotti privati, o l'ufficio concessioni acque pubbliche e fonti di energia, quando trattasi di acquedotti pubblici, trasmettono i progetti all'Assessore provinciale competente; questo si esprime, su parere conforme della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, entro 60 giorni dal pervenimento dei progetti stessi o degli elaborati integrativi richiesti a completamento della documentazione presentata.

(10) Avverso la mancata approvazione dei progetti, entro 30 giorni dalla data della relativa notifica è ammesso ricorso da parte degli interessati al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale, il quale decide entro 60 giorni.

(11) La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente, entro il termine di cui al comma precedente, dal Presidente della Giunta provinciale.

(12) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

(13) Gli acquedotti i cui progetti siano stati approvati ai sensi del presente articolo, non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo favorevole. A tal fine gli interessati trasmettono la richiesta all'Assessore provinciale competente, il quale decide entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione."

Art. 33

(1) Alla lett. b) del primo comma dell'art. 3 della legge, dopo le parole "di origine chimica e organica" sono aggiunte le parole "nonché depositare o trasportare sostanze inquinanti"

(2) Nel secondo comma dell'ar 3 della legge la frase "L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15" è sostituita dalla seguente: "L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed è a carico del titolare della concessione relativa all'utilizzo dell'acqua"

(3) Nel terzo comma dell'art. 3 della legge la dizione "è dovuto un indennizzo da determinarsi dalla Giunta provinciale, sentito il proprietario o l'usufruttuario medesimo" è sostituito dalla seguente: "è dovuto un indennizzo, a carico del titolare della concessione relativa all'utilizzo dell'acqua, da determinarsi dalla Giunta provinciale, sentite le parti interessate"

Art. 34

(1) Il primo comma dell'art. 4 della legge è sostituito dal seguente:

"Le zone di rispetto delle acque destinate all'uso potabile istituite con decreto del Presidente della Giunta provinciale, ai sensi del precedente art. 2, nonché le aree necessarie alla realizzazione degli impianti di trattamento, di cui ai successivi artt. 5 e 7, autorizzati ai sensi della presente legge, comportano l'abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico vigente."

(2) Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge sono soppressi.

(3) Nel quinto comma dell'art. 4 della legge la dizione "viene trasmessa al comune interessato ai sensi del precedente comma" è sostituita dalla seguente: "e viene trasmessa al comune interessato per essere affissa per la durata di 30 giorni all'albo pretorio"

Art. 35

(1) Nel primo comma dell'art. 5 della legge i n. 1 e 2 vengono sostituiti dai seguenti:

"1) di effettuare scarichi di acqua di rifiuto di qualsiasi genere in acque necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico-potabile, di cui al precedente art. 2;

2) di effettuare nelle rimanenti acque, non destinate all'approvvigionamento idrico-potabile, scarichi che non rispettino i requisiti di accettabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione, salvo quanto specificato al successivo terzo comma."

(2) Nel terzo comma dell'art. 5 della legge le parole "devono essere immessi obbligatoriamente in acque superficiali, classificate ricettive, ai sensi del precedente art. 2" sono sostituite dalle parole "possono essere immessi in acque superficiali".

(3) Il quinto comma dell'art. 5 della legge è sostituito dal seguente:

"Gli scarichi da immettersi in impianti depurativi, costituiti da pozzi di dispersione, devono comunque uniformarsi alle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge."

Art. 36

(1) Nel primo comma dell'art. 7 della legge, dopo le parole "progetto e relazione" sono introdotte le parole "degli impianti fognari e".

(2) Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge è inserito il seguente comma:

"Sui progetti delle reti fognarie interne ad insediamenti abitativi o sui progetti di allacciamento di edifici o di qualsiasi manufatto edilizio, che prevede lo scarico di acque di rifiuto, alle reti fognarie pubbliche, si esprime il sindaco. In ogni caso i progetti delle reti fognarie interne devono essere trasmessi all'Assessore provinciale competente, al fine di coordinare gli interventi comunali con il piano provinciale di cui al successivo art. 18."

(3) Al quinto comma dell'art. 7 della legge, dopo le parole "Per tutti gli altri scarichi" sono aggiunte le parole "e per i collettori fognari principali".

(4) Al settimo comma dell'art. 7 della legge è aggiunto il seguente periodo: "In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di presentazione della documentazione supplementare."

(5) Nel decimo comma dell'art. 7 della legge le parole "del progetto di trattamento o di sue varianti" sono sostituite dalle parole "del progetto dei collettori principali, degli impianti di trattamento o di loro varianti".

Art. 37

(1) La lett. a) del secondo comma dell'art. 8 della legge è sostituita dalla seguente:

"a) divieto di effettuare diluizione degli scarichi, prima dell'eventuale trattamento, con acque prelevate appositamente allo scopo. L'Assessore provinciale competente, sentito il parere dell'ufficio per la tutela delle acque, può tuttavia richiedere che scarichi parziali, contenenti sostanze tossiche, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale"

Art. 38

(1) Il primo e il secondo comma dell'art. 9 della legge sono sostituiti dai seguenti:

"L'attivazione delle reti fognarie, degli allacciamenti di edifici alle stesse, degli impianti di pretrattamento o di trattamento delle acque, non può essere autorizzata se non previo collaudo delle relative opere.
Per le reti fognarie interne ad insediamenti abitativi, per gli allacciamenti a reti di fognatura esistenti e per impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione, sulla domanda di collaudo provvede direttamente il sindaco, secondo criteri e modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione."

(2) Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge sono inseriti i seguenti commi:

In tutti gli altri casi gli interessati devono presentare, entro e non oltre tre mesi dal momento in cui gli impianti sono stati attivati, al sindaco del Comune territorialmente interessato, domanda di collaudo.
Il sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda, la richiesta di attivazione all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni, su conforme parere della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale."

Art. 39

(1) Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge sono aggiunti i seguenti commi:

"Analogo obbligo sussiste per i responsabili degli impianti di depurazione comunali o consortili.
Contemporaneamente alle comunicazioni di cui ai commi precedenti, i proprietari o i responsabili degli impianti devono trasmettere all'Assessore provinciale competente i programmi indicanti gli interventi da operare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.
L'Assessore provinciale competente, su conforme parere dell'ufficio per la tutela delle acque, può prescrivere modifiche ai programmi o l'adozione di particolari provvedimenti, in relazione alle caratteristiche dei corpi ricettori degli scarichi."

Art. 40

(1) Il primo comma dell'art. 11 della legge è abrogato.

Art. 41

(1) Al primo comma dell'art. 12 della legge, dopo le parole "è affidato ai comuni" sono aggiunte le parole "alle unità sanitarie locali"

(2) Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge è aggiunto il seguente comma:

"Le unità sanitarie locali provvedono:

a) all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio tutela delle acque e con il laboratorio chimico, Sezione acque, dei programmi per gli accertamenti periodici sulla qualità delle acque ricettrici di scarichi, da sottoporre all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

b) al prelievo di campioni di acqua potabile negli impianti di acquedotto, nonché alla segnalazione all'ufficio tutela acque di dispersioni riscontrate negli impianti stessi;

c) al prelievo di campioni di acqua potabile, di acque di scarico, nonché al controllo periodico e alle piccole manutenzioni delle apparecchiature installate nelle stazioni di rilevamento della qualità dell'acqua, secondo metodiche e direttive predisposte dal laboratorio chimico, Sezione acqua;

d) al controllo dello smaltimento delle acque nei soggiorni di vacanze, nei camping e complessi ricettivi complementari di carattere turistico sociale;

e) alle ispezioni sugli impianti di trattamento delle acque di scarico, riferendone all'ufficio tutela acque e al laboratorio chimico, Sezione acqua."

(3) Il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della legge sono abrogati.

(4) Nel quinto comma dell'art. 12 della legge è stralciato il seguente periodo: "I prelevamenti in ogni caso devono essere effettuati per le diverse condizioni di esercizio previste per il funzionamento dell'impianto."

(5) Al sesto comma dell'art. 12 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Qualora trattasi di impianto di depurazione comunale o consortile, le prescrizioni relative all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati vengono notificate al sindaco e al presidente del consorzio direttamente dall'Assessore proviciale competente."

(6) Nel settimo comma dell'art. 12 della legge le parole "il provvedimento del sindaco" sono sostituite dalle parole "il provvedimento del sindaco o dell'Assessore provinciale competente"

Art. 42

(1) Nel primo comma dell'art. 15 della legge le parole "che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo" sono sostituite dalle parole "ai fini di prevenire l'inquinamento di acque superficiali o del sottosuolo" e le parole "su apposite strutture in congolomerato cementizio" sono sostituite dalle parole "entro apposite strutture, le cui caratteristiche vengono fissate nel regolamento di esecuzione"

(2) Nel secondo comma dell'art. 15 della legge le parole "Le disposizioni" sono sostituite dalle parole "Disposizioni, ai fini della prevenzione di cui"

Art. 43

(1) Il secondo comma dell'art. 17 della legge è abrogato.

Art. 44

(1) Nel secondo coma dell'art. 18 della legge, dopo le parole "ai comuni" sono inserite le parole "alle unità sanitarie locali"

Art. 45

(1) Nel terzo comma dell'art. 20 della legge le parole "medico provinciale" sono sostituite dalle parole "dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata"

Art. 46

(1) La lett. c) del primo comma dell'art. 21 della legge è sostituita dalla seguente:

"c) chiunque non rispetti il divieto di effettuare la diluizione degli scarichi, di cui al precedente art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000"

(2) Nella lett. d) del primo comma dell'art. 21 della legge le parole "di una somma da lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle parole "di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000"

Art. 47

(1) Nel primo comma dell'art. 22 della legge, dopo le parole "incaricati comunali" sono inserite le parole "e delle unità sanitarie locali".

Art. 48

(1) Nel primo comma dell'art. 23 della legge le parole "limitatamente a quanto concerne l'inquinamento delle acque" sono stralciate.

TITOLO V

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66

Art. 49

(1) In ogni articolo della legge le parole "ufficio per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole "ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica".

Art. 50

(1) In ogni articolo della legge alle parole "laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole "Sezione aria e rumori".

Art. 51

(1) In ogni articolo della legge le parole "I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole "I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

Art. 52

(1) Alla lett. c) del primo comma dell'art. 11 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la turbativa al normale svolgimento delle funzioni residenziali sia dovuta ad esercitazioni o in generale ad attività musicali, nei casi stabiliti dal regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 50% dei costi degli interventi di insonorizzazione, resi necessari ai fini di ridurre le immissioni sonore entro i limiti dal regolamento stesso stabiliti."

Art. 53

(1) Il quarto comma dell'art. 14 della legge è sostituito dal seguente:

"Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità degli accertamenti e dei controlli, nonché gli altri interventi per la tutela dell'udito dei lavoratori, quali mezzi di protezione personale."

Art. 54

(1) Il sottotitolo dell'art. 15 della legge è modificato come segue: "Progettazione e agibilità degli ambienti civili ad uso privato e degli ambienti ad uso pubblico o collettivo di nuova edificazione".

(2) Nel primo comma dell'art. 15 della legge le parole "di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 14" sono sostituite dalle parole "di cui ai precedenti artt. 12 e 13".

(3) Nel quarto comma dell'art. 15 della legge, dopo la parola "architettura", sono inserite le parole "fisica, chimica industriale".

(4) Nel quinto comma dell'art. 15 della legge le parole "secondo onorario a vacazione vistato dal sindaco" sono sostituite dalle parole "secondo onorario a discrezione vistato dal sindaco".

(5) Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della legge sono aggiunti i seguenti commi:

"Tutti gli edifici per i quali sono stati autorizzati i progetti e le relazioni devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.

A tal fine un esperto, incaricato dal sindaco con le modalità e i requisiti di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere, collauda gli ambienti ed i locali, dichiarandoli conformi alle norme della presente legge e del regolamento di esecuzione.

Nel caso di non conformità delle opere realizzate alle disposizioni di legge, il sindaco comunica agli interessati gli adattamenti e gli interventi da operare, nonché il termine entro il quale deve essere provveduto.

L'esperto deve redigere tre copie degli atti e depositarle al comune, il quale provvede a trasmettere una copia all'interessato ed altra all'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico."

Art. 55

(1) L'art. 16 della legge è sostituito dal seguente:

"*Programmazione e agibilità degli ambienti di lavoro ad uso industriale, artigianale e simili*

(1) Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, il richiedente deve presentare al sindaco del co-

mune progetto e relazione sulle caratteristiche acustiche, di cui al precedente art. 14, illustrando gli accorgimenti e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico, secondo gli schemi stabiliti nel regolamento stesso.

(2) La presentazione del progetto è obbligatoria, anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati o di variazioni nelle attività lavorative in essi attuate.

(3) Il sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento del progetto, gli atti all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi, su conforme parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. Copia degli atti viene inviata a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, all'ufficio medicina del lavoro.

(4) L'Assessore provinciale competente può richiedere ogni informazione o documentazione che, a completamento degli atti contenuti nella relazione presentata, fosse ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico determinato dalla prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'Assessore provinciale competente delle informazioni e documentazioni richieste.

(5) Il sindaco notifica al richiedente il provvedimento di autorizzazione o diniego alla realizzazione del progetto, in conformità al parere espresso dall'Assessore provinciale competente.

(6) Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.

(7) La comunicazione della decisione del comitato è fatta, entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

(8) Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

(9) Il provvedimento del comitato provinciale è definito.

(10) La concessione edilizia non può venire rilasciata se non previo parere favorevole sul progetto dell'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del Presidente della Giunta provinciale.

(11) Tutti gli edifici ed i locali per i quali sono stati approvati i progetti devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso.

(12) Il sindaco trasmette, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda d'uso, la richiesta dell'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni su parere conforme della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale.

(13) Il sindaco notifica al richiedente, entro 5 giorni dalla comunicazione, il provvedimento di autorizzazione o di diniego, espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

(14) Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.

(15) La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

(16) Scaduto il termine, senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto

di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

(17) Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo."

Art. 56

(1) L'*ultimo comma* dell'art. 17 della legge è sostituito dal seguente:

"Le relative autorizzazioni vengono rilasciate ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16."

Art. 57

(1) L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:

(1) Per i fini di cui alla presente legge, il controllo e la vigilanza per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento acustico vengono effettuati dai tecnici dipendenti dal comune, dai tecnici delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, dall'ufficio contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, nonché dal laboratorio chimico, Sezione aria e rumori.

(2) Alle unità sanitarie locali, in particolare, è demandato il compito di procedere alla verifica dell'osservanza delle disposizioni relative al rumore prodotto da attività svolte all'aperto, di cui al precedente art. 10. I tecnici delle unità sanitarie locali collaborano, inoltre, con il laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, nella determinazione del rumore prodotto dal traffico o in ogni altro accertamento per il quale tale collaborazione fosse richiesta.

(3) In caso di accertamenti ove fossero necessarie apparecchiature non in dotazione ai singoli organi di controllo, gli stessi devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento di istituti aventi specifica competenza in materia.

(4) È fatta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di richiedere il diretto intervento dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

(5) Qualora, a seguito di controlli, si accertassero inadempienze alle disposizioni della legge o del regolamento di esecuzione, l'Assessore provinciale competente, su conforme parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, comunica al sindaco gli interventi da prescrivere agli interessati, nonché il termine entro il quale tali interventi devono essere attuati."

Art. 58

(1) All'art. 19 della legge, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente comma:

"Le unità sanitarie locali provvedono all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, con l'ufficio medicina del lavoro e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, dei programmi per gli accertamenti dei livelli di rumorosità in ambiente aperto e nei locali di lavoro, da sottoporsi all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro."

Art. 59

(1) Nel primo comma, lett. h), dell'art. 20 della legge le parole "entro il limite stabilito" sono sostituite dalle parole "entro i limiti e i termini di tempo stabiliti dagli organi competenti".

(2) La lett. i) del primo comma dell'art. 20 della legge è sostituita dalla seguente:

"i) chiunque realizzi, ristrutturi o utilizzi edifici e locali senza aver preventivamente ottenuto l'approvazione sui progetti o, rispettivamente, l'autorizzazione all'uso, ai sensi dei precedenti artt. 15 e 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000."

(3) Alla lett. i) del primo comma dell'art. 20 della legge viene aggiunta la seguente lett. l):

l) chiunque nella realizzazione di un fabbricato non ottemperi ai requisiti e alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento acustico previsti nel progetto e nella concessione edilizia o non ottemperi alle prescrizioni poste dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso o a seguito di controlli, soggiace alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000."

Art. 60

(1) Il primo comma dell'art. 21 della legge è sostituito dal seguente:

"L'accertamento e la contestazione delle infrazioni alle disposizioni della presente legge sono affidati agli incaricati dei comuni, ai

funzionari delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, ai funzionari dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica ed ai funzionari del laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, in ogni caso autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale."

Art. 61

(1) Il terzo comma dell'art. 23 della legge è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al precedente art. 15 trovano applicazione non appena istituito in provincia l'Albo degli esperti di cui all'art. 15 stesso."

Art. 62

(1) Dopo l'art. 23 della legge viene aggiunto il seguente articolo:

"Art. 24

Norme finanziarie

(1) Le spese per la concessione di contributi, ai sensi della lett. c) dell'art. 11 della presente legge, sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8."

TITOLO VI

Modifiche e intergrazioni alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22

Art. 63

(1) In ogni articolo della legge le parole "ufficio per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole "ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica".

Art. 64

(1) In ogni articolo della legge alle parole "laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole "Sezione aria e rumori"

Art. 65

(1) In ogni articolo della legge le parole "I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole "I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

Art. 66

(1) In ogni articolo della legge alla parola "potenzialità" sono aggiunte le parole "al focolare".

Art. 67

(1) La lett. c) del primo comma dell'art. 1 della legge è sostituita dalla seguente:

"c) le misure per la tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua".

Art. 68

(1) Nel primo comma dell'art. 2 della legge le parole "potenzialità superiore a 500.000 kcal/h" sono sostituite dalle parole "potenzialità al focolare superiore a 200.000 kcal/h".

Art. 69

(1) Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge è aggiunto il seguente comma:

"Appositi dispositivi o strutture devono, inoltre, essere realizzati al fine di evitare l'inquinamento del sottosuolo da combustibili liquidi, a seguito di sversamenti accidentali o di eventuali rotture dei serbatoi o delle tubazioni di adduzione del combustibile ai bruciatori. Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche di tali dispositivi e strutture."

Art. 70

(1) Il secondo comma dell'art. 7 della legge è sostituito dal seguente:

"Il sindaco o l'Assessore provinciale competente, sentito il parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, possono prescrivere l'installazione di impianti centralizzati generatori di calore adeguati ad omogenei comparti volumetrici, nel caso di realizzazione di nuove zone residenziali o nel caso di attuazione di piani di risanamento o recupero, disposti ai sensi delle leggi vigenti."

Art. 71

(1) Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge sono sostituiti dai seguenti:

"L'installazione, la modifica o sostituzione di impianti di cui al precedente art. 1, nonché la costruzione o ristrutturazione di edifici soggetti, ai sensi di legge, alle disposizioni relative al contenimento del consumo energetico, deve essere autorizzata dal sindaco territorialmente competente.

A tal fine gli interessati, contemporaneamente alla richiesta della concessione edilizia, o, rispettivamente, dell'autorizzazione alla sostituzione o modifica degli impianti, devono presentare al sindaco la relativa domanda, corredata da un progetto e da una relazione tecnica, con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, da sottoscriversi da un tecnico abilitato, iscritto nel proprio albo professionale.
Quando l'impianto disponga di una potenzialità al focolare inferiore o pari a 30.000 kcal/h, nei casi specificati dal regolamento di esecuzione, il progettista certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere progettate alle disposizioni della legge e del regolamento di esecuzione."

(2) Nel quarto comma dell'art. 8 della legge le parole "Il sindaco incarica" sono sostituite dalle parole "Quando l'impianto disponga di una potenzialità al focolare superiore alle 30.000 kcal/h o negli altri casi specificati nel regolamento di esecuzione, il sindaco incarica"

(3) Nel quinto comma dell'art. 8 della legge dopo la parola "architettura" sono inserite le parole "chimica industriale e fisica"

(4) Dopo il quinto comma dell'art. 8 della legge è aggiunto il seguente comma:

"Viene iscritto d'ufficio nell'Albo degli esperti il personale del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Bolzano, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente comma, con anzianità di servizio superiore a 5 anni. Detto personale è abilitato a svolgere tutte le funzioni nei settori di cui alle lett. a), b), c) e d) del precedente art. 1."

(5) Nel sesto comma dell'art. 8 della legge le parole "secondo onorario a vacazione vistato dal sindaco" sono sostituite dalle parole "secondo onorario a discrezione, vistato dal sindaco"

(6) L'ultimo comma dell'art. 8 della legge è abrogato.

Art. 72

(1) Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge è aggiunto il seguente comma:

"Quando *trattasi di impianti di potenzialità* al focolare inferiore o pari a 30.000 kcal/h, nei casi specificati dal regolamento di esecuzione, il sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al precedente comma, a seguito della presentazione di una dichiarazione congiunta del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori, con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli compete, certifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato e alle disposizioni della legge e del regolamento di esecuzione."

(2) Il secondo comma dell'art. 9 della legge è abrogato.

(3) Nel terzo comma dell'art. 9 della legge le parole "Quando gli impianti superino le 100.000 kcal/h, gli stessi" sono sostituite dalle parole "Qualora gli impianti abbiano una potenzialità al focolare superiore alle 30.000 kcal/h, gli stessi, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Art. 73

(1) Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono sostituiti dai seguenti:

"Per i fini della presente legge ed entro i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione, il controllo e la vigilanza sugli impianti termici vengono effettuati dai tecnici comunali, delle unità sanitarie locali, del laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori e dall'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica. Per analisi, prove e controlli di particolare complessità, gli organi di vigilanza devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico provinciale o di altri organismi aventi competenza specifica in materia.
I comuni, ai fini della predetta vigilanza, possono, come stabilito nel regolamento di esecuzione, avvalersi per determinate operazioni dell'opera degli spazzacamini."

Art. 74

(1) Nella lett. c) del primo comma dell'art. 12 della legge le parole "potenzialità superiore alle 500.000 kcal/h" sono sostituite dalle parole "potenzialità al focolare superiore a 200.000 kcal/h"

(2) Dopo la lett. e) del primo comma dell'art. 12 della legge sono aggiunte le seguenti lettere:

"f) chiunque, nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissioni di fumi, contenenti materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;

g) chiunque, a seguito di sversamenti durante le operazioni di scarico di serbatoi con combustibili liquidi o a seguito di rottura dei serbatoi o delle tubazioni di adduzione del combustibile ai bruciatori dia luogo ad inquinamento del suolo, sottosuolo o di acque superficiali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000."

Art. 75

(1) Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad emanare con proprio decreto in testo unico, meramente ricognitivo, le leggi provinciali modificate con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 gennaio 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(1139)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651024/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200840800)

L. 1.000